



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,
Vigilanza e Normativa Tecnica
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

Risoluzione n. 15417 del 30 gennaio 2014

Oggetto: *Apertura di reparto parafarmacia nell'ambito di un esercizio di vicinato - Quesito*

Si fa riferimento alla nota inviata per e-mail con la quale codesta Associazione chiede chiarimenti in merito alla possibilità, da parte di un titolare di un esercizio di vicinato, di adibire parte del proprio locale, attualmente destinato alla vendita di prodotti di erboristeria, alla vendita di prodotti di parafarmacia, assumendo alle proprie dipendenze un laureato in farmacia.

Fa presente, al riguardo, che la parafarmacia resterà aperta solo nel pomeriggio e pertanto durante l'orario di chiusura di tale reparto saranno venduti esclusivamente prodotti erboristici.

Al riguardo la scrivente Direzione rappresenta quanto segue.

In via preliminare, si precisa che la disciplina in materia di parafarmacie è stata introdotta con l'articolo 5, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

Tale disposizione prevede la possibilità per gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, di vendere al pubblico farmaci da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, previa comunicazione al Ministero della salute e alla regione in cui ha sede l'esercizio.

Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono i seguenti:

- i. *esercizi di vicinato*: aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
- ii. *medie strutture di vendita*: gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto precedente e fino a 1.500 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
- iii. *grandi strutture di vendita*: gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto precedente.

Ai sensi della citata disposizione la vendita dei farmaci di cui sopra è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine.



Premesso quanto sopra, con riferimento allo specifico quesito formulato, ovvero la possibilità di apertura della parafarmacia solo in un determinato arco temporale giornaliero (nel caso in questione solo in orario pomeridiano) si precisa che tale fattispecie è ritenuta ammissibile, stante ovviamente il rispetto dell'obbligo della presenza del farmacista laureato durante l'orario di apertura del corner in discorso.

Si conclude, infine, richiamando la disposizione di cui all'articolo 5 del decreto legge n. 223, che subordina l'inizio dell'attività di vendita dei farmaci non soggetti a prescrizione medica in esercizi commerciali diversi dalle farmacie, a una preventiva comunicazione al ministero della Salute e alla Regione in cui ha sede l'esercizio, in quanto i titolari dei punti vendita e i farmacisti che prestano la loro attività professionale nei medesimi sono tenuti a rispettare la normativa vigente in materia di vendita al pubblico di medicinali.

Comunque, come precisato dal Ministero della Salute con circolare 3-10-2006, n. 3, al punto 7, *“(...) tenuto conto che, a livello centrale, le attività di vendita dei medicinali interessano direttamente anche l’Agenzia Italiana del Farmaco, è opportuno che la comunicazione inviata al Ministero della salute, priva degli allegati, sia trasmessa anche a tale agenzia.*

Poiché, inoltre, la vigilanza sulla vendita al pubblico negli esercizi commerciali, ai sensi della normativa sul commercio, è di competenza dei comuni, appare necessario, al fine di consentire l’espletamento delle relative funzioni amministrative in materia di commercio, che la comunicazione di avvio dell’attività di vendita dei farmaci sia inviata per conoscenza anche al Comune dove ha sede l’esercizio”.

Pertanto, il soggetto titolare dell'autorizzazione commerciale che intenda avviare all'interno del suo esercizio un corner per la vendita dei farmaci in discorso, è tenuto ad inviare la prevista comunicazione al Ministero della Salute, all'AIFA, alla Regione e al Comune ove ha sede l'esercizio.

Infine, con l'occasione, si invia copia della nota n. 6456 del 15-1-2014, con la quale la scrivente ha avuto modo di esprimersi riguardo alla possibilità di affidare in gestione ad un soggetto terzo il reparto destinato alla vendita dei farmaci non soggetti a prescrizione medica.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)